



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

<i>N. 35 del Reg.</i> <i>Data 14-09-2012</i>	OGGETTO: Imposta Municipale Propria: Determinazione aliquote per l'anno 2012.
---	---

L'anno **duemiladodici**, il giorno **quattordici**, del mese di **settembre** alle ore **18:15**, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, alla Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIO			
CHIEFFO ANIELLO	Presente	GARGANO SALVATORE	Presente
DI GIOVANNI QUINTINO	Presente	DI CAPUA ANTONIO	Presente
MARANO EUSEBIO	Assente	BRANCA LUCA	Assente
CAPUTO GIUSEPPE	Presente	VENTURA CARMELO	Presente
VIVOLO INCORONATA	Presente	CHIEFFO LUIGI	Presente
NIGRO ANTONIO	Presente	NIGRO MICHELE CLAUDIO	Presente
CELLA ANTONIO	Presente	DI CAPUA GIANCARMINE	Assente
ARCIUOLO LUCIANO	Assente	VIVOLO MARIA	Presente
MALANGONE SALVATORE	Presente		

presenti n. 13

assenti n. 4

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE
presiede l'adunanza il SINDACO Avv. ANIELLO CHIEFFO il quale, riconosciuta la legalità, invita
il Consiglio a discutere l'argomento suindicato in seduta *Pubblica*

Il Sindaco richiama tutto quanto esposto ed esplicitato nell'esposizione del precedente argomento all'ordine del giorno (Approvazione regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria). Invita i presenti al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in L. 26/04/2012 n. 44;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali; permane tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data odierna;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 2 agosto 2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione del 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il

30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di BAGNOLI IRPINO in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di BAGNOLI IRPINO;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di BASE all'imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo e delle unità

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; pertinenze dell'abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

VALUTATA pertanto l'opportunità in via cautelativa per il corrente anno 2012 – primo anno di applicazione della nuova imposta – di **confermarne le aliquote** così come fissate dalla normativa sopra richiamata, ritenendo in tal modo poter assicurare gli equilibri di bilancio, nonostante la mancanza, ad oggi, di disposizioni certe in merito alle modalità applicative di molteplici profili che caratterizzano la nuova imposta e la difficoltà di valutare in modo corretto quali saranno le conseguenze della compartecipazione erariale al gettito dell'imposta, in assenza di precise indicazioni da parte del Ministero delle Finanze su quali potranno essere le conseguenze della clausola di invarianza di gettito prevista dall'art. 13, comma 17, del DL n. 201/2011 e, dell'applicazione dell'art. 28 dello stesso decreto legge;

RITENUTO per quanto sopra, di confermare le aliquote del tributo come segue:

- **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura **dell' 0.76%**;
- **aliquota** prevista per **l'abitazione principale e relative pertinenze**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello **0,4%**;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, nella misura dello **0,2%**;

RITENUTO inoltre di confermare la **detrazione** prevista per **l'abitazione principale** dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura di euro **200,00**;

DATO ATTO che con nota del 10/07/2012, prot. n. 5422 del 11/07/2012, questo Comune ha formulato quesito in ordine alla disciplina tariffaria per le aree edificabili soggette ad inedificabilità assoluta, senza che lo stesso alla data odierna abbia ricevuto risposta, e ritenuto riservarsi, per il futuro, un ritorno sul presente provvedimento sulla base dell'esito del medesimo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

1. Determinare ai fini dell'applicazione della imposta municipale propria, introdotta sperimentalmente, a decorrere dall'anno 2012, con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 nr. 214, le seguenti aliquote:
Aliquota di base 0,76 per cento

Aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore:

- dell'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011
- dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (**iscritti AIRE**) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- dell'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto stesso non sia in possesso di altro immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa "coniugale" (art. 6 c.3 bis D.Lvo 30/12/1992 n. 504, richiamato nell'art. 13 c.11 del D.L. 201/2011).

Aliquota ridotta allo 0,2 per cento a favore:

- dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993

Importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr.201, Euro 200,00 applicata a :

- abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011
- dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (**iscritti AIRE**) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- dell'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto stesso non sia in possesso di altro immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa "coniugale".

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari

2. DI DARE ATTO . i **terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ricadenti nel territorio comunale **sono esenti dall'IMU** in quanto il Comune di Bagnoli Irpino risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.
3. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni non possono superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno riconosciuti rimborsi nel caso in cui le detrazioni superino l'imposta da pagare.
4. DI DARE ATTO che:
 - tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
 - con regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 34 adottata in questa seduta, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legislativo 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 e fonti successive, è considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato **(iscritti AIRE)** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
 - per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.34 adottata in questa seduta;
 - di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2012/2014.
5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività,

o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza del seguito degli adempimenti

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .

Regolarita' tecnica

Visto: Favorevole

Data: 24-08-2012

Il Responsabile del servizio
ORIANA DI SUNNO

Regolarita' contabile

Visto: Favorevole

Data: 24-08-2012

Il Responsabile del servizio Finanziario
ORIANA DI SUNNO

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
ANIELLO CHIEFFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (*Albo Pretorio On-Line*) accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*)

Dalla residenza comunale, li, 20.09.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per dichiarazione di **immediata eseguibilità**. (*art.134, comma 4 del T.U. n.267/00*).

Dalla residenza comunale, li, 20.09.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE
